



STATUTO ASSOCIAZIONE

“VERDE ASSISTENZA ETS”

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1:

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **“Verde Assistenza ETS”**, che di seguito sarà denominata in breve **“Associazione”**.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei confronti di terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede nel comune di Villasanta. Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modifiche di Statuto.

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere senza limitazioni territoriali sedi secondarie, amministrative e/o operative, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2:

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3:

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci e di terzi.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà sociale;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della solidarietà;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altri analoghi Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

Il Presidente

ANDREA MANDELLI

Il Segretario

ANNA ELENA PEREGO

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione si propone principalmente di esercitare la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ovvero trasporti sanitari rivolti verso persone svantaggiate in ragione dello stato psicofisico, economico, sociale, in particolare quindi persone disabili o anziane con problemi di mobilità e di deambulazione autonoma. In particolare, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

- effettuare trasporto in regime di servizio sociale, ovvero trasporti di accompagnamento a visite mediche e terapie, centri diurni per disabili e anziani, trasporti di pazienti oncologici, svolti con automobile o pulmino finestrato, nonché quei trasporti a favore di persone svantaggiate necessari al soddisfacimento di alcuni bisogni primari, come l'accompagnamento a luoghi come il cimitero e ai luoghi di culto in generale, l'accompagnamento a luoghi come il mercato, la farmacia, il comune, le poste e simili;
- prestare servizio di trasporto Sanitario e Sanitario Semplice, attualmente regolamentati dalla DGR 5165 del 16/05/2016;
- prestare soccorso e Assistenza Sanitaria con Ambulanza secondo le disposizioni del Servizio di Emergenza e Urgenza Territoriali;
- effettuare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap o in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare e promuovere attività di aggiornamento, anche professionale, in ambiti quale la sicurezza, la salute, l'igiene e il primo soccorso, comprese quelle disciplinate dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08, HACCP, BLS, antincendio ecc.).

Art. 4:

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5:

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

SOCI

Art. 6:

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e che contribuiscano al raggiungimento dei fini sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Il Presidente

ANDREA MANDELLI

Il Segretario

ANNA ELENA PEREGO

Art. 7:

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interno.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8:

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante socio ha la facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9:

I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare all'Assemblee e – se in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti al libro soci da almeno tre mesi – di votare direttamente o per delega. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi esercita la potestà genitoriale;
- se maggiorenni all'elettorato passivo per le cariche sociali
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci sono tenuti a:

- versare la quota sociale secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- astenersi dal voto in caso di interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 10:

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

Il recesso ha effetto immediato ed in nessun caso i recedenti stessi possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

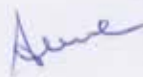
Il Presidente

ANDREA MANDELLI



Il Segretario

ANNA ELENA PEREGO



Il Consiglio Direttivo, trascorso almeno un anno dalla scadenza stabilita dall'Assemblea per il versamento della quota associativa e previa comunicazione scritta di sollecito e di messa in mora, può stabilire l'esclusione del socio.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire l'esclusione del socio che:

- non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- danneggi in qualche modo col suo operato l'Associazione.

Tali deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate a mezzo di email, PEC o raccomandata all'interessato.

L'interessato può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile.

AMICI DI VERDE ASSISTENZA

Art. 11:

Possono diventare "Amici di Verde Assistenza", assumendone formale qualifica, le persone fisiche, anche minorenni, le persone giuridiche e tutti gli enti sia di natura privata che pubblica, che non rivestono la qualifica di socio ma che sostengono l'Associazione e le sue iniziative con donazioni in denaro e in natura. Possono altresì diventare "Amici di Verde Assistenza" anche le persone fisiche che prestino attività di volontariato in favore dell'Associazione.

Gli "Amici di Verde Assistenza" possono essere invitati dal Presidente a partecipare ed esprimersi in Assemblea, senza poter però esercitare il diritto di voto che è riservato ai soli soci. Hanno il diritto di essere informati periodicamente a mezzo e-mail sulle attività svolte dall'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo stabilire le modalità per l'ottenimento e per il mantenimento della qualifica di "Amico di Verde Assistenza".

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 12:

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13:

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, ovvero da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante avviso affisso presso la sede sociale dell'Associazione e mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può ricevere fino a tre deleghe.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché all'interno della stessa Regione.

L'Assemblea può essere tenuta in presenza e/o in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante.

Le modalità di tenuta dell'Assemblea (in presenza e/o da remoto) e l'ordine delle votazioni viene stabilita – salvo diversa disposizione del regolamento interno, ove presente - dal Presidente. La modalità di tenuta dell'Assemblea è precisata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14:

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda e nelle successive convocazioni è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti su qualunque argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo come disciplinato dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017;
- determina l'ammontare della quota sociale e ne fissa i termini e le modalità del versamento;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente e il

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



Vicepresidente, ed eventualmente dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;

- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- il riconoscimento della qualifica di "Amici di Verde Assistenza";
- quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15:

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- modifiche statutarie;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e successiva nomina dei liquidatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16:

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ivi inclusi il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere rieletti senza alcun vincolo di mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti effettivi e sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei presenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 17:

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne venga fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite email, lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in presenza e/o in videoconferenza, purché

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



sia possibile verificare l'identità del consigliere partecipante e votante.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18:

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19:

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questo viene sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in sua assenza, viene eletto nel corso della prima Assemblea utile e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea dei soci.

IL PRESIDENTE

Art. 20:

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio stesso, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

La rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



funzionamento e la promozione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, tra l'altro:

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche, Private nazionali e internazionali ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatore quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea verificando la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- cura i rapporti tra i soci e l'Associazione.

Qualora venga a mancare il Presidente dell'Associazione, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, fino alla scadenza del mandato in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

IL TESORIERE

Art. 21:

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 22:

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Redige e conserva i verbali delle riunioni, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23:

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

All'Organo di Controllo può anche essere affidata la revisione legale dei conti.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

Art. 24:

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare l'incarico all'Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COMPENSI

Art. 25:

Per i compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta le cariche sociali vale il limite massimo di cui all'art. 8 c.3 D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, ove redatto, da un regolamento interno.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26:

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio unitamente alla relazione sulle attività svolte, nella quale deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro tenuta. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 27:

Il patrimonio materiale dell'Associazione è costituito da:

- il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- le eventuali erogazioni, le donazioni e i lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- i contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività in convenzione o in accreditamento;

Il Presidente
ANDREA MANDELLI



Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO





- le donazioni o i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte, in conformità dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- l'attività di raccolta fondi;
- le altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28:

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 c.2 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

BILANCIO SOCIALE

Art. 29:

Il bilancio sociale è redatto ove ritenuto opportuno e comunque nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In questi casi, tale documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 30:

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 c.1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c.1 D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente
ANDREA MANDELLI

Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO



NORMA FINALE

Art. 31:

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente
ANDREA MANDELLI

Il Segretario
ANNA ELENA PEREGO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 01/07/2025
Al n. 6R Serie 5
Esatti € 200,00
)

Su delega del Direttore Provinciale
A. Longo Finanza
IL FUNZIONARIO
Marta Scarpillo